

*Dott. Stefano Ferrante  
Dott. Rodolfo Molettieri  
Dott. Christian Borgonovo*

*Dott.ssa Daniela Iannucci  
Dott. Onofrio Costabile  
Dott. Paride Saccoia  
Dott. Mario Aprea*

Prot. 5/2025

Napoli, 15.05.2025

## CIRCOLARE INFORMATIVA

### MESE DI MAGGIO

#### PARTE PRIMA

#### PRINCIPALI NOVITA' E ADEMPIMENTI

##### **Invio telematico dati Liquidazione IVA (LIPE)**

Si esortano i clienti con contabilità interna a consultare i propri fornitori del sistema gestionale per essere in grado di elaborare, entro il 20 maggio, il file telematico da consegnarci per l'invio (il termine per l'invio è fissato al 31 maggio) delle risultanze delle liquidazioni del I trimestre. Oltre tale termine, si ricorda che lo Studio non è in grado di garantire l'invio tempestivo della comunicazione. Si ricorda che le prossime scadenze per la trasmissione delle liquidazioni periodiche IVA sono:

-16.9 per i dati del II trimestre;

-30.11 per i dati del III trimestre;

28.2 dell'anno successivo per i dati del IV trimestre

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con una sanzione da € 500 a € 2.000.

##### **Mud. 2025**

I dati relativi a particolari rifiuti prodotti e gestiti, nel corso dell'anno 2024, da parte delle aziende, dovranno essere inviati alle Camere di Commercio utilizzando il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale (Mud). La scadenza per il suddetto invio è stata prorogata all'**28.06.2025**.

I soggetti interessati sono le imprese che smaltiscono:

-Rifiuti speciali (oli esauriti; scarti della lavorazione industriale; toner per fotocopiatrici ecc.);

- Veicoli Fuori Uso;
- Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Imballaggi;
- Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione;
- Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche;

Si esortano pertanto i sig.ri clienti ad attivarsi in tempo utile con la propria società incaricata allo smaltimento dei rifiuti per la presentazione del Mud in termine di legge in quanto tale adempimento non può essere espletato dal nostro Studio ma viene normalmente trasmessa dalle società che effettuano lo smaltimento dei rifiuti. Si ricorda che il mancato adempimento ha rilevanza anche penale.

### **Verifica dimensionale Srl (Collegio Sindacale – Revisione legale dei conti)**

L'art. 2477 del c.c. disciplina i controlli nelle S.r.l. In particolare, questa disposizione normativa è stata modificata con l'introduzione del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che ha provveduto a variare, in diminuzione, i limiti dimensionali delle imprese tenute alla nomina dell'organo di controllo.

Pertanto, secondo l'attuale formulazione, l'art. 2477, ai commi 2 e 3 c.c., prevede che la nomina dell'organo di controllo o del revisore sia necessaria quando:

- a. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c. ha superato per 2 esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
  - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  - ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità (ULA).

Pertanto, al ricorrere dei presupposti indicati dall'art. 2477 c.c. la S.r.l. coinvolta potrà scegliere tra una delle seguenti opzioni:

- nominare un Sindaco unico o un Collegio sindacale, cui affidare anche la revisione legale dei conti (qualora tutti i sindaci, ovvero il sindaco unico, siano revisori legali);

oppure

- nominare un Sindaco unico o un Collegio sindacale, con nomina di un revisore o società di revisione per la revisione legale dei conti;

oppure

- nominare un revisore o una società di revisione per la revisione legale dei conti.

### **Pagamenti tracciabili per fruizione delle detrazioni fiscali**

Ai fini Irpef, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell'art. 15 Tuir (spese sanitarie, veterinarie, sportive, erogazioni liberali, ecc.) e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento (carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari).

La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

### **Affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta**

L'articolo 14 del decreto di revisione dell'IRPEF e dell'IRES (n. 192/2024) introduce un'importante novità per le imprese: è ora possibile affrancare le riserve in sospensione d'imposta con un'imposta sostitutiva del 10%. L'affrancamento permette alle imprese di rimuovere i vincoli fiscali su saldi attivi di rivalutazione, riserve e fondi in sospensione. L'imposta sostitutiva, pari al 10% dell'importo affrancato, deve essere dichiarata nel modello redditi relativo all'anno 2024 e versata in quattro rate annuali, con la prima entro la scadenza del saldo imposte 2024.

Per usufruire dell'opportunità, è necessario soddisfare due condizioni:

- La presenza di riserve o fondi in sospensione d'imposta nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2023;
- La persistenza, totale o parziale, di tali riserve nel bilancio dell'esercizio successivo.

La norma fa riferimento all'esistenza delle riserve e dei fondi nel bilancio d'esercizio: si applica, pertanto, ai soggetti IRES e IRPEF che redigono il bilancio secondo il regime ordinario. Restano esclusi, invece, coloro che adottano la contabilità semplificata o che hanno effettuato un cambio di regime contabile nel periodo considerato.

### **Polizza Rischi Catastrofali**

Importante e ultimissima novità, Con il Decreto-legge n 39/2025 (pubblicato in GU n 75/2025) si differisce, per le micro, piccole e medie imprese, l'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale (la Legge di conversione del Milleproroghe aveva già prorogato al 31 marzo l'obbligo sulle polizze catastrofali).

L'obbligo per le grandi imprese è rimasto invece come inizialmente previsto ossia con decorrenza dal 1° aprile.

Dunque tutte le aziende iscritte al registro delle imprese, comprese le società tra professionisti, dovranno dotarsi obbligatoriamente di una polizza assicurativa per la copertura dei danni da calamità naturali.

L'oggetto del contratto deve riguardare i danni da calamità naturali ed eventi catastrofici, verificatisi sul territorio nazionale, che abbiano direttamente interessato i beni annotati nelle immobilizzazioni materiali dell'Attivo, alla voce B-II, numeri 1), 2) e 3). Si tratta, quindi, di:

- 1) terreni e fabbricati;
- 2) impianti e macchinari;
- 3) attrezzature industriali e commerciali.

Al verificarsi di un evento catastrofico l'impresa priva di copertura assicurativa o con copertura difforme dalle previsioni di legge, non potrà ricevere le erogazioni pubbliche sino ad oggi previste per tali eventi calamitosi

L'obbligo, introdotto dalla legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023, art. 1, commi 101-111) e inizialmente fissato al 31 dicembre 2024, è stato prorogato dal D.L. n. 202/2024 convertito in legge n. 15/2025.

Devono essere coperte dalla polizza assicurativa le seguenti categorie di beni:

- a) terreni;
- b) fabbricati nella loro interezza e comprensivi di tutti gli impianti o installazioni di pertinenza, inclusi cancelli, recinzioni, fognature ed eventuali quote spettanti delle parti comuni;
- c) tutte le macchine, anche elettroniche e a controllo numerico, e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato;
- d) macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A..

Ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le polizze assicurative possono prevedere l'applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:

- a) per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
- b) per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della somma assicurata.

Le imprese che entro il 31 marzo non si adegueranno, stipulando una polizza non sono soggette a sanzioni dirette, ma indirette.

In base all'art 1 comma 102 della Legge n 213/2023 la legge di bilancio 2024 che ha introdotto la novità per le imprese, prevede anche che si dovrà tenere conto dell'inadempimento dell'obbligo nell'assegnazione di sovvenzioni, agevolazioni o altri sostegni finanziari pubblici anche non riguardanti gli eventi calamitosi. Il concetto non è bene chiaro ed è auspicabile un chiarimento in merito, ma si interpreta che verosimilmente i contributi pubblici non saranno spettanti.

Relativamente invece alle compagnie abilitate ad operare nel ramo 8 danni, con in corso un'attività per i danni alle immobilizzazioni materiali, avranno 30 giorni dalla data di pubblicazione del DM in oggetto, per adeguarsi alle previsioni di legge per i nuovi prodotti assicurativi.

Lo studio esorta i clienti a consultare i propri consulenti assicurativi al fine di adeguarsi alla normativa in oggetto.

### **L'obbligo di pec per le società esteso agli amministratori**

La Legge di bilancio 2025 con il c. 860 dell'art. 1 ha introdotto l'obbligo, per i singoli amministratori di società (sia di persone che di capitali), costituite dal 1/01/2025, di dotarsi di una propria pec.

Il MIMIT ha diffuso la nota n 43836 del 12 marzo con i primi chiarimenti e tra essi si evince che le imprese già costituite al 1° gennaio possono provvedere all'adeguamento al nuovo adempimento entro il 30 giugno prossimo.

In data 12 marzo è arrivato il primo chiarimento del MIMIT con la nota n 43836 con cui in sintesi viene chiarito quanto segue:

- l'obbligo di PEC per gli amministratori riguarda tutti gli amministratori e si assolve iscrivendo un indirizzo PEC personale;
- le imprese già costituite al 1° gennaio, data di entrata in vigore della novità, hanno tempo fino al 30 giugno per adeguarsi;
- le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025, o per quelle che – pur sulla base di un atto costitutivo di data antecedente – presentino la domanda di iscrizione dopo il 1° gennaio 2025, lo si è individuato in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione nel registro delle imprese;
- l'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria;
- l'omissione della indicazione della PEC, in quanto elemento informativo necessario per espressa previsione di legge, impedisce la positiva conclusione dell'iter istruttorio della domanda presentata dall'impresa. A fronte di una domanda di iscrizione, ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore, da parte di una impresa soggetta all'obbligo, la Camera di commercio ricevente l'istanza dovrà pertanto disporre la sospensione del procedimento, assegnando all'impresa un

congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l'integrazione del dato mancante, al suo spirare procedendo, in difetto di ottemperanza, al rigetto della domanda.

La Nota in oggetto ha specificatamente sottolineato che relativamente alle eventuali sanzioni per chi non provvede a comunicare al registro delle imprese la PEC degli amministratori di società è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro, salva la riduzione dell'importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano «nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti.

Lo Studio provvederà ad aggiornarvi circa le modalità di comunicazione della pec

### Approvazione bilancio

Si ricorda ai sig.ri clienti che scade il 30 aprile il termine ultimo per l'approvazione del bilancio (per quelle società che hanno chiuso l'esercizio al 31.12 dell'anno precedente) salvo la possibilità di proroga per particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. In tale caso la l'organo amministrativo dovrà deliberare in tal senso.

A tal proposito si riporta di seguito una tabella di sintesi che contiene la cronologia degli adempimenti di cui all'art. 2364 c.c., art. 2429 c.c., art. 2435 c.c. ed art. 2478 bis c.c. fino alla pubblicazione del bilancio approvato:

| ADEMPIMENTO                                                                                                                                   | SCADENZA                                                                                                                  | TERMINE<br>MASSIMO<br>ORDINARIO                              | TERMINE<br>MASSIMO<br>PROROGATO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori                                                                              | Entro 30 gg prima della data di convocazione dell'assemblea                                                               | 31 marzo<br>15 aprile (per le Srl senza organo di controllo) | 30 maggio                       |
| Redazione delle relazione sulla gestione da parte degli amministratori                                                                        |                                                                                                                           |                                                              |                                 |
| Consegna del progetto di bilancio e della relazione al collegio sindacale (ove presente)                                                      |                                                                                                                           |                                                              |                                 |
| Consegna del progetto di bilancio e della relazione al revisore legale (ove presente)                                                         |                                                                                                                           |                                                              |                                 |
| Deposito del bilancio, dei suoi allegati e delle relazioni degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale presso la sede sociale     | Entro 15 gg. prima della data di convocazione dell'assemblea (vi rimangono depositati finì all'approvazione del bilancio) | 15 aprile                                                    | 14 giugno                       |
| Se non abolito dallo statuto, pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di convocazione dell'assemblea per le s.p.a. e le s.a.p.a.   | Entro 15 gg. rima della data fissata per la convocazione dell'assemblea                                                   | 15 aprile                                                    | 14 giugno                       |
| Approvazione del bilancio (ovvero riunione del Consiglio di Sorveglianza)                                                                     | Entro 120 gg. dalla data di chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 gg. in casi particolari                             | 30 aprile                                                    | 29 giugno                       |
| Se contenente anche la delibera di distribuzione utili, registrazione del verbale di approvazione del bilancio presso l'Agenzia delle Entrate | Entro 120 gg. dalla data di approvazione del bilancio e, comunque, prima del deposito al registro delle imprese           | 20 maggio                                                    | 19 luglio                       |
| Deposito del bilancio e degli allegati presso il Registro delle Imprese                                                                       | Entro 30 gg. dalla data di approvazione del bilancio                                                                      | 30 maggio                                                    | 29 luglio                       |

| Annotazione e sottoscrizione del bilancio nel libro degli inventari                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi                                                                                                                              | 31 gennaio 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31 gennaio 26 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <p><b>Termini di presentazione e versamento delle dichiarazioni per l'anno d'imposta 2024 (Mod. Redditi 2025 - Mod. 730/2025)</b></p> <p>Dato l'approssimarsi delle scadenze delle dichiarazioni dei redditi, vi riassumiamo qui di seguito i termini da rispettare per le dichiarazioni dei redditi dell'anno d'imposta 2024 (mod. Redditi 2025 – mod. 730/2025)</p> |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Presentazione dichiarazioni                                                                                                                                                                            | Effettuazione versamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| <b>MOD.REDDITI</b><br><br><b>Società di capitali ed enti non commerciali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>cartacea:</b> non è prevista (è obbligatoria la trasmissione telematica);</li> <li>• <b>telematica:</b> entro il 31 ottobre.</li> </ul>                    | Il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entro il <u>30 giugno</u></li> <li>• Entro il <u>22 agosto</u> con gli interessi dello 0,40%.</li> </ul> Il versamento può essere rateizzato in 7 oppure 6 rate mensili.                                                                      |               |
| <b>MOD. REDDITI</b><br><br><b>Società di persone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>cartacea:</b> non è prevista (è obbligatoria la trasmissione telematica);</li> <li>• <b>telematica:</b> entro il 31 ottobre.</li> </ul>                    | Il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entro il <u>30 giugno</u> senza maggiorazione;</li> <li>• Entro il <u>30 luglio</u> con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese di ritardo.</li> </ul> Il versamento può essere rateizzato in 7 oppure 6 rate mensili.  |               |
| <b>MOD. REDDITI</b><br><b>Persone fisiche</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>cartacea:</b> dal 30 aprile al 30 giugno se l'Unico viene presentato tramite uffici postali;</li> <li>• <b>telematica:</b> entro il 31 ottobre.</li> </ul> | Il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entro il <u>30 giugno</u> senza maggiorazione;</li> <li>• Entro il <u>30 luglio</u> con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese di ritardo.</li> </ul> Il versamento può essere rateizzato in 7, oppure 6 rate mensili. |               |
| <b>MOD. 770</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | entro il 31 ottobre;                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| <b>MOD. 730</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>al CAAF o professionista abilitato:</b> entro il 30 settembre</li> </ul>                                                                                   | Il versamento avviene mediante compensazione nella busta paga di luglio, o nella pensione di agosto/settembre.                                                                                                                                                                                                                                    |               |

## **PARTE SECONDA**

### **AGEVOLAZIONI**

Si elencano di seguito un sintetico riepilogo delle più importanti agevolazioni attualmente in corso, si fa presente che è attivo il sito internet **incentivi.gov.it**, che propone un vademecum sugli incentivi che l'amministrazione pubblica mette a disposizione delle imprese e consente di valutare l'agevolazione più adatta per ogni imprenditore.

#### **1) Assegno Unico per i figli**

L'assegno unico per i figli, a partire dal 2022, ha sostituito e inglobato diverse misure tra cui gli assegni al nucleo familiare e assegni familiari, l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori riconosciuti dai comuni, oltreché assegno di natalità e premio alla nascita.

Gli importi dell'assegno unico per i figli dipenderanno dal reddito familiare, anche se comunque nessuno ne resterà completamente escluso. Gli importi, infatti, dipenderanno dall'Isee.

Ne possono fare richiesta sia i lavoratori dipendenti che quelli autonomi. L'importo varia a seconda dei requisiti, le famiglie numerose possono ottenere un importo massimo anche di oltre mille euro al mese.

L'assegno unico dal 2025 sta per essere nuovamente aumentato da gennaio per la rivalutazione ISTAT, dello 0,8% inoltre si ricorda che le domande di Assegno Unico e Universale per i figli a carico non devono essere ripresentate ogni anno, fatto salvo il caso in cui

- ci siano variazioni nel nucleo familiare (nascita o raggiungimento della maggiore età di un figlio) oppure
- la precedente domanda sia sospesa o respinta.

#### **2) Resto al sud**

L'incentivo prevede un finanziamento fino ad un massimo di 50 mila euro per ciascun richiedente, con una quota a fondo perduto del 50 per cento e il restante 50 attraverso un prestito a tasso zero da restituire in 8 anni. Nel caso in cui l'istanza sia presentata dal più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 50 mila euro per ciascun socio con tetto massimo ammissibile di 200 mila euro per ogni singolo progetto.

Per le sole imprese esercitate in forma individuale, con un solo soggetto proponente, il finanziamento massimo è stato elevato a 60.000 euro.

A supporto del fabbisogno di circolante, è previsto un ulteriore contributo a fondo perduto:

- 15.000 euro per le ditte individuali e le attività professionali svolte in forma individuale;
- fino a un massimo di 40.000 euro per le società. Il contributo viene erogato al completamento del programma di spesa, contestualmente al saldo dei contributi concessi.

### **3) Incentivi per le imprese della filiera culturale e creativa del Mezzogiorno (Cultura crea)**

Dal 15 settembre 2016 è possibile trasmettere ad Invitalia, con apposita procedura dedicata, la domanda di finanziamento, sia per imprese esistenti che per imprese non ancora esistenti.

L'investimento dovrà essere di importo non superiore a 400mila euro e relativo ad attività quali quelle editoriali, di produzione cinematografica, gestione di teatri, sale concerti, attività di biblioteche, archivi e musei, turistiche con limiti territoriali ben precisi (alberghi, hotel, ristoranti). Per essere ammesse, le imprese dovranno prevedere l'introduzione di innovazioni di processo, di prodotto o servizio, organizzative, di mercato, in una delle seguenti aree: economia della conoscenza; economia della conservazione; economia della fruizione; economia della gestione.

La domanda apre le porte ad un finanziamento agevolato, a tasso d'interesse pari a zero, in misura pari al massimo al 40% (elevabile fino al 45%) della spesa ammessa e della durata massima di otto anni di ammortamento, oltre ad un preammortamento di un anno per il periodo di realizzazione dell'intervento. Previsto anche un contributo a fondo perduto, in misura variabile dal 20% al 45% della spesa ammessa.

### **4) Nuove imprese a tasso zero femminili e under 35**

Si tratta di prestiti a tasso zero, della durata massima di 8 anni e non superiori al 75% delle spese ammissibili, con un investimento massimo di 1,5 milioni di euro per singola impresa. La percentuale di copertura delle spese ammissibili arriva fino al 90%, fino ad un massimo di 3 milioni per le imprese costituite da almeno 3 anni e non oltre 5 anni. Previsto anche un contributo a fondo perduto nella misura del 20% per le imprese costituite da non più di 36 mesi, mentre per le imprese costituite da 36 a 60 mesi il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella misura del 15%. Tra i requisiti necessari, la composizione della compagine societaria che deve essere costituita per oltre della metà da giovani fino a 35 anni oppure da donne. Ma anche la dimensione: le aziende che saranno finanziate devono essere di micro o piccola dimensione. E infine, l'«età» aziendale: i prestiti sono riservati alle iniziative nuove, e quindi costituite da non più di 5 anni o ancora da avviare. A tutto campo le iniziative finanziabili: si va dalla produzione di beni nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, al commercio, passando per il turismo, le attività culturali, l'innovazione sociale e i servizi. I prestiti possono contribuire a coprire le spese per il suolo aziendale, fabbricati, macchinari, impianti, software, brevetti, licenze, consulenze, formazione

professionale. Ovviamente le agevolazioni ricadono nella normativa «de minimis» con il suo tetto di 200mila euro in tre esercizi finanziari. Le domande, che saranno valutate con procedura a sportello, dovranno essere inviate via web sul sito di Invitalia, gestore della misura.

#### **5) Detrazione Irpef spese per ristrutturazioni edilizie:**

Per le spese documentate relative agli interventi di ristrutturazione edilizia spetta una detrazione dall'imposta lorda fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% ma solo nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Negli altri casi la detrazione è fissata al 36% per le spese sostenute nel 2025 e al 30% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

Per usufruire della suddetta detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. Infine occorre conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 quali ad esempio: la comunicazione all'Asl, le fatture e le ricevute comprovanti le spese sostenute, e le ricevute dei pagamenti delle spese da effettuare con specifico modello bancario.

Per accedere alle detrazioni fiscali è necessario inviare all'ENEA tutte le informazioni relative agli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino un risparmio energetico o l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile. A regime, l'invio dovrà sempre avvenire entro il termine dei 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Da ultimo si rileva che, al momento, restano ancora da chiarire le conseguenze della mancata trasmissione della comunicazione; la norma, infatti, nulla dispone al riguardo né vi sono stati chiarimenti ufficiali sul punto da parte dell'Amministrazione finanziaria.

#### **6) Detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici**

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per ristrutturazioni edilizie è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

- La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute nel 2025 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro.
- La detrazione per l'acquisto dei beni si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico persone fisiche). Come per i lavori di ristrutturazione, per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con specifico modello bancario.

### **7) Detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica**

Ridotta al 50% la detrazione per gli interventi di risparmio energetico (dl 63-2013) ma solo nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Negli altri casi la detrazione è fissata al 36% per le spese sostenute nel 2025 e al 30% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

Si ricorda che il pagamento delle suddette spese deve essere sostenuto mediante specifico modello bancario e che entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere, in via telematica, la relativa pratica all'Enea.

### **8) Agevolazioni per l'Acquisto di impianti e macchinari (Nuova Sabatini e Nuova Sabatini Capitalizzazione)**

La Nuova Sabatini sarà rifinanziata con 1,7 miliardi di euro per il periodo 2025-2029: è quanto prevede il disegno di Legge di Bilancio 2025. Il rifinanziamento consente di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese.

Lo stanziamento autorizzato è pari a:

- 400 milioni di euro per l'anno 2025;
- 100 milioni di euro per l'anno 2026;
- 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

Tre sono le linee di intervento attive:

- Nuova Sabatini per investimenti in beni strumentali;
- Nuova Sabatini Green;
- Nuova Sabatini Capitalizzazione.

Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI (di tutti i settori, ad eccezione delle attività finanziarie e assicurative), che alla data di presentazione della domanda sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese, ovvero nel Registro delle imprese di pesca.

Platea più ristretta per la **Nuova Sabatini capitalizzazione**, riservata alle PMI che, alla data di presentazione della domanda:

- sono costituite in forma di società di capitali;
- non annoverano tra gli amministratori o i soci persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile.

La Nuova Sabatini prevede la concessione, da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di un contributo (in conto impianti) su finanziamenti (bancari o leasing), erogati da banche/intermediari finanziari aderenti alla misura, destinati a:

- 1) investimenti in beni strumentali;
- 2) investimenti 4.0;
- 3) investimenti green.

Per la richiesta del contributo Nuova Sabatini Capitalizzazione gli investimenti in beni strumentali, in beni 4.0 e green (coperti sempre con un finanziamento, bancario o in leasing) devono essere collegati ad un aumento del capitale sociale:

- non inferiore al 30% dell'importo del finanziamento deliberato, interamente sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i 30 giorni successivi alla concessione del contributo e comunque prima della richiesta di erogazione del contributo, pena la revoca del contributo stesso;
- versato per almeno il 25% (oltre all'intero importo del sovrapprezzo delle azioni, se previsto) entro e non oltre i 30 giorni successivi alla concessione del contributo.

I finanziamenti (bancari o leasing) accesi dalle imprese a fronte degli investimenti ammissibili devono essere:

- di durata non superiore a cinque anni (comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione massimo di dodici mesi);
- di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisizione. Per rispettare il limite massimo dei 4 milioni di euro per impresa beneficiaria, si deve considerare l'importo complessivo dei finanziamenti già ammessi alle agevolazioni e non ancora estinti;
- erogati in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento oppure, nel caso di leasing finanziario, essere erogato al fornitore entro 30 giorni dalla data di consegna del bene oppure dalla data di collaudo se successiva.

Il contributo Nuova Sabatini varia a seconda della tipologia di investimento.

In particolare, l'ammontare del contributo è pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento ad un tasso d'interesse annuo pari a:

| Tipologia investimento          | Contributo ministeriale             |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Investimenti ordinari           | 2,75%                               |
| Investimenti 4.0                | 3,75%                               |
| Investimenti green              | 3,75%                               |
| Nuova Sabatini capitalizzazione | – 5% per le micro e piccole imprese |
|                                 | – 3,575% per le medie imprese       |

Il contributo Nuova Sabatini è cumulabile con il credito di imposta per investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 e il credito di imposta Transizione 5.0. Il cumulo, tuttavia, non deve determinare il superamento del costo di acquisizione.

## 9) Credito per Ricerca e Sviluppo

Il Credito d’Imposta per la Ricerca e lo Sviluppo, l’Innovazione tecnologica, il Design e l’Ideazione estetica, più comunemente indicato come Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo, è un’agevolazione fiscale che permette alle aziende di recuperare parte dei costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo e mira quindi a sostenere la competitività di tutte le imprese residenti in Italia, indipendentemente dalla loro natura giuridica, settore economico o dimensione.

Confermato fino al 31 dicembre 2025 per alcuni comparti e fino al 2031 per altri, il credito d’imposta è fruibile in percentuali variabili dal 5% al 10%, a seconda del settore di investimento.

L’obiettivo di questa agevolazione è quindi quello di incentivare gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, investimenti 4.0 e transizione verde, al fine di sostenere la crescita delle imprese Italiane.

La Legge di Bilancio 2025 ha previsto un contributo in conto capitale per investimenti ai soggetti che hanno aderito alla procedura di riversamento del credito d’imposta in ricerca e sviluppo non spettante. Interessati i soggetti che hanno usufruito del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (art. 3 dl 145/2013), senza averne diritto in tutto o in parte titolo e hanno poi aderito alla procedura di riversamento spontaneo, senza interessi e sanzioni (art. 5 dl 146/2021). Il contributo è calcolato in percentuali della somma restituita, e verrà erogato con le modalità stabilite in un decreto emanato del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge. Fissato un limite di spesa di 60 milioni di euro per l’anno 2025, 50 milioni per il 2026, 80 milioni per il 2027 e 60 milioni di euro per il 2028

## **10) Microcredito**

Dal 12 gennaio 2024 è in vigore il nuovo Regolamento sul Microcredito introdotto dal Decreto 211/2023. Nel 2025, i finanziamenti non possono beneficiare di garanzie reali e la cifra massima è stata aumentata a 75mila euro, rispetto ai 25mila euro precedenti. Per le Srl, è possibile prevedere prestiti con garanzie reali fino a un massimo di 100mila euro.

Dal 2025 l'ammontare dei finanziamenti concessi a un singolo beneficiario non può superare il 10% del capitale sociale al netto delle perdite, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Il termine massimo per la restituzione del finanziamento è stato esteso a 10 anni, superando il limite precedente di 7 anni.

Riguardo le garanzie dei confidi, resta il tetto dell'80% solo per i prestiti più bassi, la copertura del rischio scende al 60% per le operazioni di importo superiore a 50mila euro.

Il microcredito è destinato a sostenere l'avvio o lo sviluppo di attività di lavoro autonomo o microimpresa in varie forme giuridiche.

Sono esclusi i titolari di partita IVA con oltre cinque anni di attività, i lavoratori autonomi o imprese individuali con oltre cinque dipendenti (o dieci per società di persone, società a responsabilità limitata, Srl semplificate, società cooperative.)

I prestiti sono destinati:

- all'acquisto di beni, tra cui le materie prime e le merci destinate alla rivendita;
- all'acquisto di servizi utili all'attività svolta, tra cui il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e le spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative;
- alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
- a corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti, dei soci delle società di persone e delle società cooperative;
- a corsi di formazione di natura universitaria o post-universitaria per agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro.

## **11) Superbonus 110%**

A partire dal 1 gennaio 2025 il superbonus ha subito un'ulteriore riduzione dell'aliquota passando dal 70% al 65%.

Con la Legge di Bilancio 2025 infine prevista la possibilità di ripartire in 10 rate annuali la detrazione per le spese per gli stessi interventi sostenute nell'anno 2023, al posto delle quattro rate originariamente previste. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei

redditi relativa al periodo d'imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest'ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024.

## **12) Credito d'imposta investimenti 2025 4.0 (iper ammortamento)**

Novità anche in materia di credito d'imposta Transizione 4.0 (commi 10 - legge 178/2020) per gli investimenti in beni destinati all'innovazione tecnologica, che dal 2025 poi è destinato al sostegno dei soli investimenti in beni materiali, escludendo software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni.

La misura riconosce il credito d'imposta in misura pari a:

- 20% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni di euro.

Con le nuove norme dunque si limita la validità del credito di imposta riconosciuto sia per i beni materiali che per quelli immateriali legati ai primi stabilendo come termine quello del 31 dicembre 2024. Vengono poi eliminati tutti i riferimenti ai beni immateriali contenuti nelle precedenti norme in riferimento agli investimenti effettuati nel 2025. Si prevede inoltre che il credito d'imposta è riconosciuto, nel limite di spesa di 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Ai fini del rispetto del limite di spesa si prevede (comma 447) che l'impresa trasmetta al Ministero delle imprese e del made in Italy una comunicazione con l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato. Prevista poi (comma 448) una procedura di monitoraggio della fruizione dei crediti d'imposta. Il Ministero delle imprese e del made in Italy dovrà infatti trasmettere all'Agenzia delle entrate l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione. Al raggiungimento dei limiti di spesa non sarà più possibile inviare richieste.

## **13) Nuova ZES unica per il Mezzogiorno**

Esteso al 2025 il credito d'imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025. Prevista per finanziare la misura una spesa massima di 2,2 miliardi. Per ottenere il credito (comma 486) gli operatori economici interessati dovranno comunicare all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese

ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. Prevista poi una comunicazione integrativa per attestare l'avvenuta realizzazione degli investimenti. Sarà comunque un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate a definire i modelli di comunicazione. Per assicurare il rispetto del limite di spesa fissato l'ammontare massimo del credito fruibile da ciascun beneficiario sarà pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni e reso noto da un apposito provvedimento delle Entrate entro dieci giorni dalla scadenza del termine per le comunicazioni. Nel caso in cui dovesse risultare un credito d'imposta inferiore a quello massimo riconoscibile nelle zone assistite vien prevista la possibilità di agevolare gli investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy e delle regioni interessate.

#### **14) Credito d'imposta 5.0**

Con la pubblicazione del 2.03.2024 in Gazzetta Ufficiale del D.L. 19/2024 sono state introdotte importanti modifiche relative al nuovo credito d'imposta previsto dal Piano Transizione 5.0. Si illustrano dunque le caratteristiche aggiornate del credito d'imposta volto a sostenere la transizione 5.0 delle imprese.

Tra gli elementi di novità spiccano i seguenti:

- il beneficio è subordinato alla conformità dei requisiti del piano Transizione 4.0 e al conseguimento di risultati di efficienza energetica;
- aliquote maggiori, crescenti in base al livello di risparmio energetico;
- massimale di spesa più elevato, dagli attuali 20 a 50 milioni di euro;
- necessaria una certificazione ex ante e una ex post per attestare il risparmio energetico.

Possono accedere al credito le imprese di qualsiasi dimensione che sostengano spese tra il 1.01.2024 e il 31.12.2025 relative all'acquisto di beni strumentali materiali e immateriali 4.0, beni per l'autoproduzione e l'autoconsumo da fonti rinnovabili e spese per la formazione del personale.

Il credito di imposta prevede aliquote crescenti dal 5% fino al 45% in base al livello di efficienza energetica conseguito e l'importo di investimento. Infatti, condizione necessaria per accedere al nuovo credito è, oltreché il rispetto dei requisiti previsti dal Piano Transizione 4.0, il conseguimento di una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% dell'impresa, oppure del 5% del processo produttivo.

Il risparmio energetico atteso e, successivamente conseguito, sarà attestato mediante una certificazione ex-ante e una certificazione ex-post redatta da parte di soggetti qualificati e inviata al GSE.

Per conoscere gli ultimi dettagli e le tempistiche si attende in ogni caso l'emanazione di un decreto attuativo del MIMIT.

### **15) Bonus Alberghi**

Il "bonus alberghi" per il miglioramento dell'efficienza energetica e per la riqualificazione antisismica sarà prorogato dal 31.12.2024 al 31.12.2025. Per beneficiare del contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili alberghi, agriturismi, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici e parchi tematici avranno dunque tempo fino a tutto il 2025 per completare gli interventi agevolabili. La previsione dello slittamento dei termini (rispetto alla scadenza prevista dal D.L. 152/2021 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Pnrr") è contenuta nel Decreto Milleproroghe, atteso IL 9.12.2024 in Consiglio dei Ministri. Il contributo erogabile fino a un massimo di 100.00 euro per ciascun soggetto richiedente spetta alle imprese del comparto che realizzano i seguenti interventi:

- ° interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
- ° interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
- ° interventi edilizi di cui all'art. 3 D.P.R. 380/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
- ° realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
- ° spese per la digitalizzazione.

Per conoscere gli ultimi dettagli e le tempistiche si attende in ogni caso l'emanazione di un decreto attuativo del MIMIT.

## PARTE TERZA

### PRINCIPALI SCADENZE DEL MESE DI MAGGIO

| Data      | Adempimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Note                                                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 maggio | <b>Mod. 730 e Redditi precompilati</b><br>Dal 15 05 2025 il contribuente può accettare, modificare e inviare il Mod. 730 precompilato all'Agenzia delle Entrate, direttamente tramite l'applicazione web.                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |
| 16 Maggio | <b>Sostituti d'imposta</b><br>Scade oggi il termine per il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo e su provvigioni corrisposte nel mese precedente                                                                                                                                                                            | Il versamento va effettuato tramite mod. F24 con modalità telematiche Cod. Tributo: 1001-1002-1012-1040                       |
| 16 maggio | <b>Versamento IVA mensile</b><br>Scade oggi il termine per il pagamento dell'IVA dovuta per il mese di aprile.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il versamento va effettuato tramite mod. F24 con modalità telematiche. Il cod. tributo è 6004.                                |
| 16 maggio | <b>Versamento IVA trimestrale</b><br>E' oggi l'ultimo giorno per poter procedere al pagamento dell'IVA dovuta per il I° trimestre maggiorata degli interessi dell'1%.                                                                                                                                                                                                                          | Il versamento va effettuato tramite mod. F24 e può essere compensato con altri tributi e contributi a credito. (cod.6031)     |
| 16 maggio | <b>INPS per artigiani e commercianti</b><br>Scade oggi il termine per il versamento della prima rata trimestrale relativa all'anno 2024 dei contributi INPS dovuti sul minimale.                                                                                                                                                                                                               | Il versamento va effettuato tramite mod. F24 con modalità telematiche. Cod. Tributo: AF - CF                                  |
| 16 maggio | <b>Autoliquidazione Inail</b><br>Termine di versamento dei premi per il saldo 2024 e l'acconto 2025 e per la comunicazione delle retribuzioni presunte. Entro oggi deve essere effettuato anche l'invio telematico della denuncia delle retribuzioni                                                                                                                                           |                                                                                                                               |
| 16 maggio | <b>Versamento dei contributi previdenziali</b><br>Scade oggi il termine per il versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di marzo                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |
| 20 maggio | <b>Enasarco</b><br>Scade oggi il termine per il versamento dell'Enasarco relativo al I trimestre 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                               |
| 25 maggio | <b>Intrastat</b><br>Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |
| 30 maggio | <b>Bilanci</b><br>Termine ultimo per la trasmissione telematica al Registro delle Imprese del bilancio approvato il 30.04, con i relativi allegati. Entro tale termine deve essere trasmesso l'elenco soci per le S.p.A., le S.a.p.A. e le società consortili per azioni                                                                                                                       | La presentazione deve avvenire mediante invio telematico                                                                      |
| 30 maggio | <b>Contratti di locazione</b><br>Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza dall'1/05/2025, e di quelli inerente ai rinnovi ed alle annualità successive, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. Scade il termine per la comunicazione delle risoluzioni dei contratti di locazioni con data 01/05/2025. | Il versamento va effettuato tramite il modello F24 Elide e può essere presentato c/o Banche, Agenzia Postali o concessionari. |
| 31 maggio | <b>Invio risultato Liquidazioni IVA (LIPE)</b><br>Termine ultimo per l'invio dei risultati della liquidazione IVA dei primi tre mesi dell'anno.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |

## **PARTE QUARTA**

### **ALTRE COMUNICAZIONI OPERATIVE**

#### **Invio telematico dati Liquidazione IVA (LIPE)**

Si esortano i clienti con contabilità interna a consultare i propri fornitori del sistema gestionale per essere in grado di elaborare, entro il 20 maggio, il file telematico da consegnarci per l'invio (il termine per l'invio è fissato al 31 maggio) delle risultanze delle liquidazioni del I trimestre.

#### **Calcolo degli ammortamenti**

Ai fini dell'elaborazione del calcolo delle quote di ammortamento di competenza dell'anno 2024, vi preghiamo di farci pervenire quanto prima i partitari dei cespiti con allegate le fatture relative agli acquisti effettuati nel corso dell'anno e di indicare, dove possibile, la data di entrata in funzione del bene stesso.

#### **Registrazione e stampa dei libri contabili**

La normativa civilistica e fiscale prevede la possibilità di procedere alla stampa dei registri relativi all'anno 2023 entro tre mesi dal termine per l'invio della relativa dichiarazione dei redditi (31/10/24). Tuttavia si ricorda che, ai fini civilistici, le scritture contabili si considerano comunque tenute nei termini di legge, qualora le registrazioni relative all'anno in corso risultino effettuate all'interno del sistema meccanografico, ancorché non trascritte sui libri, entro 60 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni. Pertanto, al 31 maggio, ai fini civilistici dovrebbero essere aggiornati su supporto telematico i libri fino al 31 marzo 2025, mentre stampati tutti quelli fino al 31.12.23.

Le società di capitali, sono tenute ad avere una serie ulteriore di libri a supporto dell'attività degli organi societari (libro assemblee, libro Cda ecc.). L'aggiornamento di tali libri sociali deve avvenire "senza indugio" ovvero, per prassi, entro i suddetti 60 giorni dalla data della riunione.

Si ricorda che il libro inventari, disciplinato dall'art. 2214 cc e dall'art. 14, co. 1, dpr n. 600/73, non è soggetto a vidimazione iniziale e si compone di una parte analitica, contenente la composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio aziendale ovvero sia deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e passività patrimoniali e deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo; di una parte sintetica, contenente il bilancio d'esercizio (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa). Consigliamo in ultimo, di effettuare sempre con un certo anticipo, la stampa dei

registri in modo da non arretrarsi e da poter controllare le pagine residue dei vari libri e predisporre in tempo utile i nuovi libri da vidimare.

Dall'anno 2022 sono state apportate dall'articolo 1 comma 2 bis del Dl 73/2022, come modificato in sede di conversione, che introduce una semplificazione secondo la quale i registri contabili sono regolarmente tenuti e conservati se archiviati elettronicamente a condizione che i contribuenti, in sede di accesso ispezione e verifica, dimostrino che gli stessi siano aggiornati sui sistemi elettronici e vengano stampati a richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

### **Stampa dei partitari**

Vi ricordiamo, che ai fini contabili è obbligatorio procedere alla stampa, anche in pdf, di tutti i mastrini dei bilanci chiusi. Infatti, in caso di verifica il libro giornale potrebbe non bastare e far scattare così l'accertamento induttivo, senza possibilità di presentare prova contraria. Ad oggi pertanto, essendo stati approvati i bilanci 2023, devono essere anche stampati (o salvati su supporto digitale) tutti i partitari relativi all'anno 2023.

### **Stampa dell'inventario di magazzino**

Ricordiamo che entro il 31.12.24 è necessario stampare l'inventario di magazzino per l'anno 2023. I soggetti non obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino devono procedere alla stampa della lista della merce indicando la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore, ed il valore attribuito a ciascun gruppo deve coincidere con il valore presente in bilancio. I soggetti invece, obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino (imprese che per 2 esercizi consecutivi presentano ricavi superiori ad euro 5.164.568,99 e rimanenze totali superiori ad euro 1.032.913,80) devono procedere alla stampa del giornale di magazzino o delle schede di magazzino.

### **Tassa smaltimento rifiuti**

Ricordiamo ai sig.ri clienti che a partire dal 1 gennaio v'è l'obbligo di comunicare ai Comuni, da parte dei contribuenti che hanno iniziato l'occupazione di un locale nell'anno 2025 e da parte di quelli che rispetto all'anno precedente hanno variato la loro attività o la sede in cui questa si svolge, (es.: cambio di destinazione di utilizzo del locale, variazione della superficie occupata, ecc.) tali circostanze.

I termini di scadenza possono variare in base al regolamento comunale adottato (TIA, TARI ecc.)

Siamo a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti e per aiutarvi a compilare la domanda.

### **Dichiarazioni Intrastat relative a cessioni di beni e servizi**

Preghiamo i sig.ri clienti, obbligati ad assolvere l'adempimento dell'invio telematico delle dichiarazioni Intrastat, di consegnarci oltre alla copia delle fatture intracomunitarie e copia dei mastrini relativi al cliente comunitario anche la copia della liquidazione Iva del periodo di riferimento. Si ricorda inoltre che un'operazione si considera Intracomunitaria se

- 1) avviene tra due soggetti passivi Iva comunitari,
- 2) implica il reale trasferimento del bene (per gli acquisti e le cessioni);
- 3) implica il pagamento del corrispettivo.

### **Predisposizione documenti necessari per la chiusura dei bilanci**

Si invitano i sig.ri clienti a preparare la seguente documentazione necessaria alla predisposizione delle scritture di assestamento per la chiusura dei bilanci per l'anno 2024:

- copia dei partitari dei cespiti ammortizzabili con allegate le relative fatture di riferimento;
- prospetto dei premi Inail;
- prospetti deduzioni Irap (cuneo fiscale, prospetto quadro IS, etc)
- prospetto del TFR (ratei, ecc.);
- copia delle "fatture da emettere" e delle "fatture da ricevere" contabilizzate;
- copia ratei e risconti effettuati;
- prospetto delle rimanenze di fine anno (merci, ecc.).

### **Versamento imposte**

Preghiamo come sempre ai sig.ri clienti di farci pervenire originali o copie dei versamenti effettuati per il pagamento delle imposte, in modo da permetterci di verificare la situazione dei versamenti e poter gestire nel modo migliore eventuali compensazioni da predisporre per i pagamenti successivi.

### **Consegna documentazione contabile (solo per i clienti con contabilità presso il nostro studio)**

Ai fini della regolare tenuta della contabilità nei termini di legge preghiamo i sig.ri clienti di consegnare mensilmente, entro il giorno 10 la seguente documentazione:

- originali delle fatture di acquisto ricevute nel mese, ordinate in ordine cronologico secondo la data in cui sono pervenute, con allegate le eventuali bolle di accompagnamento o buste di ricevimento;
- copia della pagina dell'eventuale registro dei corrispettivi relativa al mese e/o originali o copie delle fatture emesse;
- copia delle pagine del libro di prima nota compilato nel mese (solo per i contribuenti in contabilità ordinaria) con indicazione dei vari incassi, dei pagamenti, ecc.;
- copia degli estratti conto ordinari e a scalare dei c/c intrattenuti con le banche.

Vi informiamo a tal proposito che come concordato nella lettera d'incarico, il nostro studio non risponde di eventuali ritardi nella tenuta della contabilità se la documentazione elencata non viene consegnata nei termini richiesti.

#### **Richiesta di invio dei documenti per il modello Redditi 2025**

Per chi non vi avesse ancora provveduto, preghiamo i sig.ri clienti di predisporre e di consegnarci quanto prima la documentazione necessaria all'elaborazione di Redditi 2025 persone fisiche. Al fine di facilitarvi il compito e di fornirci una nota dei documenti da voi consegnati, si allega alla presente circolare la bozza della nota di consegna con l'elenco dei documenti da predisporre.

#### **Attestazione avvenuta ricezione nostra circolare informativa**

Data la notevole importanza di alcune informazioni spesso contenute nelle nostre periodiche circolari informative, preghiamo i responsabili amministrativi delle aziende nostre clienti di farci sempre pervenire l'attestazione di avvenuta ricezione della circolare e di far sempre vistare per presa visione la circolare agli amministratori della società.

Ferrante & Associati



| Documentazione per la dichiarazione dei redditi 2024 - Mod. Redditi 2025                                                                                                                                            | Sig.                        |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ● <b>Variazioni dati anagrafici</b> (residenza, familiari a carico, stato civile, composizione nucleo familiare, ecc.).                                                                                             | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| ● <b>Variazioni di terreni e/o fabbricati</b> intervenute successivamente al 31.12.2022 o, comunque, previste entro il 16.06.2025:                                                                                  | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| - acquisti (abitazione principale: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No);                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| - vendite (abitazione principale: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No);                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| - locazioni (compresa copia del contratto);                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| - altro: .....                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| ● Canoni di locazione.                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| ● Rivalutazioni di terreni, fabbricati, partecipazioni ed eventuali estromissioni immobili.                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| ● <b>Attività di natura patrimoniale detenute all'estero</b> (immobili, opere d'arte, gioielli, ecc.).                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| ● <b>Attività di natura finanziaria detenute all'estero</b> (redditi di capitale, attività finanziarie in genere, ecc.).                                                                                            | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| ● <b>Certificazioni redditi 2025</b> (redditi di lavoro dipendente, pensione, collaborazioni coordinate continuative, indennità Inail, gettoni presenza, ecc.).                                                     | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| ● Certificazioni dei redditi e delle ritenute d'acconto subite per:                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| - prestazioni occasionali;                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| - provvigioni;                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| - redditi di lavoro autonomo;                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| - diritti d'autore;                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| - associazione in partecipazione;                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| - redditi di impresa;                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| - redditi di partecipazione;                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| - altro: .....                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| ● Altri redditi:                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| - affitti attivi;                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| - provvigioni;                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| - dividendi su azioni;                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| - indennità di disoccupazione o di mobilità;                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| - plusvalenze da cessioni di quote;                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| - altro (risarcimenti anche assicurativi, indennità per perdita avviamento, cessione di immobili nel quinquennio, indennità di esproprio, vincite a lotterie, ecc.):                                                | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| ■ .....                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| ● Redditi d'impresa o di lavoro autonomo, conseguiti direttamente o per trasparenza.                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| ● Contributi previdenziali ed assistenziali:                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| - contributi obbligatori (Inps gestione separata, artigiani, commercianti, ecc.);                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| - contributi previdenziali volontari;                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| - contributi per colf e baby-sitter;                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| - contributi per previdenza complementare;                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| - contributi per fondi integrativi SSN;                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| - Inail casalinghe;                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| - altro: .....                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| ● Riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. "pace contributiva").                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| ● Spese mediche e dentistiche, per occhiali, lenti a contatto, per esami, terapie anche omeopatiche o riabilitative, per protesi e apparecchi sanitari, degenze, interventi chirurgici, assistenza infermieristica. | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| ● Spese per acquisto di medicinali ed alimenti a fini medici speciali (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun soggetto).                                                                        |                             |                             |
| ● Spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari non a carico affetti da patologie esenti (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun soggetto).                                             | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| ● Spese mediche e di assistenza a disabili.                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| ● Spese veterinarie (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun animale).                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| ● Quietanze interessi passivi:                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| - su mutui ipotecari relativi all'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale;                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| - su mutui contratti per costruzione o interventi di manutenzione/ristrutturazione immobili adibiti ad abitazione principale;                                                                                       | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| - su mutui agrari e per altri casi (prestiti o mutui agrari, acquisto di altri immobili ante 1993, recupero edilizio nel 1997).                                                                                     | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Spese di intermediazione immobiliare per acquisto abitazione principale.                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Sì                                                                          | <input type="checkbox"/> No                                                                          |
| • Quietanze assicurazioni contro calamità naturali.                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> Sì                                                                          | <input type="checkbox"/> No                                                                          |
| • Quietanze assicurazioni vita e infortuni, anche relative a familiari a carico.                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Sì                                                                          | <input type="checkbox"/> No                                                                          |
| • Spese funebri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Sì                                                                          | <input type="checkbox"/> No                                                                          |
| • Spese per rette di frequenza agli asili nido.                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Sì                                                                          | <input type="checkbox"/> No                                                                          |
| • Spese per istruzione universitaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Sì                                                                          | <input type="checkbox"/> No                                                                          |
| • Spese per istruzione da scuole dell'infanzia e secondarie.                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Sì                                                                          | <input type="checkbox"/> No                                                                          |
| • Spese per addetti all'assistenza di persone non autosufficienti.                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Sì                                                                          | <input type="checkbox"/> No                                                                          |
| • Spese per pratica sportiva di ragazzi.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Sì                                                                          | <input type="checkbox"/> No                                                                          |
| • Spese per abbonamento al trasporto pubblico.                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Sì                                                                          | <input type="checkbox"/> No                                                                          |
| • Spese per iscrizione annuale o abbonamento AFAM per ragazzi                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Sì                                                                          | <input type="checkbox"/> No                                                                          |
| • Spese per i mezzi necessari per deambulazione, veicoli e sussidi informativa per disabili.                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Sì                                                                          | <input type="checkbox"/> No                                                                          |
| • Spese di interpretariato per soggetti sordi.                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Sì                                                                          | <input type="checkbox"/> No                                                                          |
| • Spese di acquisto e mantenimento cani-guida per soggetti non vedenti.                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> Sì                                                                          | <input type="checkbox"/> No                                                                          |
| • Spese per minori o maggiorenni con DSA.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Sì                                                                          | <input type="checkbox"/> No                                                                          |
| • Contributi e donazioni a favore di Stato, enti, istituzioni pubbliche e religiose, enti di ricerca scientifica, fondazioni, Onlus, associazioni di promozione sociale, partiti politici, associazioni sportive dilettantistiche, società di mutuo soccorso, istituti scolastici, ecc. (pagamento con mezzi tracciabili). | <input type="checkbox"/> Sì                                                                          | <input type="checkbox"/> No                                                                          |
| • Spese sostenute nel 2024 per:                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                      |
| - interventi di recupero del patrimonio edilizio (manutenzioni, ristrutturazioni, interventi antisismici, acquisto e assegnazione di immobili parte di edifici strutturati);                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Sì                                                                          | <input type="checkbox"/> No                                                                          |
| - acquisto di mobili ed elettrodomestici relativi a immobili ristrutturati;                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Sì                                                                          | <input type="checkbox"/> No                                                                          |
| - interventi di risparmio energetico (riqualificazione energetica, involucro di edifici, installazione pannelli solari, impianti di climatizzazione invernali);                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Sì                                                                          | <input type="checkbox"/> No                                                                          |
| - interventi per l'adozione di misure antisismiche;                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> Sì                                                                          | <input type="checkbox"/> No                                                                          |
| - interventi per l'eliminazione di barriere architettoniche;                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Sì                                                                          | <input type="checkbox"/> No                                                                          |
| - interventi di ristrutturazione "Superbonus";                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Sì                                                                          | <input type="checkbox"/> No                                                                          |
| - Interventi "Bonus facciate";                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Sì                                                                          | <input type="checkbox"/> No                                                                          |
| - interventi di "sistemazione a verde".                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> Sì                                                                          | <input type="checkbox"/> No                                                                          |
| • Spese per acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Sì                                                                          | <input type="checkbox"/> No                                                                          |
| • Canoni di locazione pagati da:                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                      |
| - lavoratori dipendenti che hanno trasferito la residenza per motivi di lavoro;                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Sì                                                                          | <input type="checkbox"/> No                                                                          |
| - studenti universitari fuori sede;                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> Sì                                                                          | <input type="checkbox"/> No                                                                          |
| - inquilini con immobili adibiti ad abitazione principale, o per contratti stipulati con regime convenzionale;                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Sì                                                                          | <input type="checkbox"/> No                                                                          |
| - giovani fino a 31 anni non compiuti per abitazione principale.                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Sì                                                                          | <input type="checkbox"/> No                                                                          |
| • Assegni periodici corrisposti al coniuge (con esclusione della quota di mantenimento relativa ai figli).                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Sì                                                                          | <input type="checkbox"/> No                                                                          |
| • Quietanze investimenti in start up innovative.                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Sì                                                                          | <input type="checkbox"/> No                                                                          |
| • Crediti d'imposta (bonus vacanze, bonus "prima casa" under 36, bonus acqua potabile, ecc.).                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Sì                                                                          | <input type="checkbox"/> No                                                                          |
| • Cessione crediti edilizi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Sì                                                                          | <input type="checkbox"/> No                                                                          |
| • Documentazione relativa a oneri diversi da quelli sopra indicati:                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> Sì                                                                          | <input type="checkbox"/> No                                                                          |
| - .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> Sì                                                                          | <input type="checkbox"/> No                                                                          |
| - .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> Sì                                                                          | <input type="checkbox"/> No                                                                          |
| - .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> Sì                                                                          | <input type="checkbox"/> No                                                                          |
| • Scelta pagamento imposte (i pagamenti al 30.07.2025 saranno maggiorati dello 0,40%).                                                                                                                                                                                                                                     | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">30<br/>giugno<br/>2025</div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">30<br/>luglio<br/>2025</div> |
| • Rateizzazione imposte (indicare il numero delle rate). <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 40px; height: 20px; vertical-align: middle;"></span>                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Sì                                                                          | <input type="checkbox"/> No                                                                          |

Il sottoscritto dichiara di aver consegnato allo Studio Dott./Rag..... la documentazione sopra descritta e di non possederne altra utile al fine della redazione della dichiarazione per l'anno 2023, nonché di aver preso visione dell'informativa, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 e di fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali.

Data

Firma Ricevente

Firma Cliente

Il sottoscritto dopo essere stato dettagliatamente ed esaurientemente informato dallo Studio circa le conseguenze derivanti dalla mancata compilazione del **quadro RW** e sull'obbligo di corrispondere **l'imposta su immobili e attività finanziarie all'estero**, in merito ai **patrimoni detenuti all'estero al 31/12/2024**

**dichiara:**

- ☐ **di non possedere** alcun bene immobile e/o mobile suscettibile di utilizzazione economica (gioielli, yacht, opere d'arte, ecc.), investimenti o attività all'estero, investimenti in criptovalute e strumenti affini e, quindi, esonera lo Studio dalla compilazione dei relativi quadri della dichiarazione dei redditi;
- ☐ **di possedere** beni immobili e/o mobili, investimenti o attività all'estero, investimenti in criptovalute e strumenti affini e, quindi, chiede allo Studio di indicarli nella dichiarazione dei redditi.

.....  
(Data)

.....  
(Firma cliente)

Con la presente si da incarico allo Studio Ferrante & Associati alla predisposizione, compilazione e invio del modello Redditi 2025/anno 2024 per il compenso stabilito pari ad Euro .....

.....  
(Data)

.....  
(Firma cliente)